

Associazione "Coro Desdacia Città di Sondrio A.P.S"

*Verbale di assemblea straordinaria
8 marzo 2023*



Il giorno 8 marzo 2023 alle ore 20,45 a seguito di convocazione con lettera del 28 febbraio 2023, presso la sede sociale in Sondrio Via Don Lucchinetti 3, si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione, con il seguente ordine del giorno:

- Modifica dello statuto sociale per l'adeguamento alle norme di attuazione della riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 17.7.2017), necessaria per l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Sono presenti 18 soci (di cui 2 per delega) su 27.

Presiede la riunione il presidente dell'associazione, Paolo Aldeghi, e svolge le funzioni di segretario il socio Felice Piasini.

Il presidente, constatata la regolarità della convocazione e la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa poi ad illustrare all'assemblea i motivi che hanno portato ad adottare un nuovo testo di statuto sociale in recepimento delle norme di attuazione della riforma degli Enti del Terzo settore.

Su incarico del presidente, il segretario illustra dettagliatamente le modifiche che verranno apportate al testo vigente.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti

Delibera

- di apportare allo statuto le modifiche richieste dal DLgs. 17.7.2017 per l'adeguamento alle norme di attuazione della riforma del Terzo Settore;
- di adottare conseguentemente il nuovo testo di statuto sociale composto da numero 24 (ventiquattro) articoli, che, approvato dall'assemblea, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale.

Non essendovi altro da deliberare, dopo l'approvazione del presente verbale che viene letto ai presenti, la seduta viene sciolta alle ore 21,00 (ventuno).

La registrazione del presente atto e dello statuto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi del D. Lgs. 117/2017, art. 82, comma 3 e 5.

IL PRESIDENTE Paolo Aldeghi _____

IL SEGRETARIO Felice Piasini _____



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Sondrio

UFFICIO TERRITORIALE DI SONDRIO

Num. 237 Serie 3 del 20-3-2023

Esatte € 00,00 (Esente)

IL FUNZIONARIO
Nicola Tognola

Associazione "CORO DESDACIA - CITTA' DI SONDRIO APS"

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore, l'Associazione di Promozione Sociale denominata: **"CORO DESDACIA - CITTA' DI SONDRIO APS"**. A seguito della iscrizione al Registro Unico ETS potrà aggiungere al nome l'acronimo ETS. L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica e aconfessionale. L'associazione ha sede in Sondrio

Art. 2 - Scopi sociali

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico; è apolitica, non ha scopo di lucro, neppure indiretto; e non ha rapporti di dipendenza o vincoli con associazioni o partiti politici, sindacati o altri movimenti politici.

Senza discriminazioni di carattere politico, religioso o di razza e nel pieno rispetto dei diritti inviolabili della persona, della libertà e dignità degli associati, l'organizzazione esercita in via esclusiva o principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- D.Lgs 117 3 lug. 2017 Art 5 comma "i": organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al medesimo articolo
- Coltivando il canto corale nelle sue molteplici espressioni;
- Promuovendo, la cura e la diffusione della conoscenza di tale genere di canto, con particolare riferimento alla tradizione corale lombarda e italiana, anche mediante l'organizzazione di concerti, spettacoli o incontri culturali tra studiosi, appassionati o semplici estimatori del genere.
- D.Lgs. 117 3 lug. 2017 Art 5 comma "u": beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione può

- gestire attrezzature e macchinari;
- contrarre finanziamenti;
- chiedere il contributo ed il concorso dello stato, degli enti locali e di altri enti pubblici, di enti privati, aziende o persone fisiche;
- svolgere ogni iniziativa volta a favorire la tutela e la valorizzazione delle risorse umane dedicate al canto corale.

Per il conseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre

- aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi;
- collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
- promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- effettuare attività commerciali e produttive, secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
- promuovere la prestazione di servizi ad altri soci o ai simpatizzanti
- organizzare feste e sottoscrizioni anche a premi.

Adelfi Pao *Felice Pao*

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti.

Art. 3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci sono effettivi e onorari.

Art. 4 - Soci effettivi e onorari

Sono soci effettivi i coristi, nonché il presidente, il vicepresidente, il direttore, il segretario e il tesoriere nel caso in cui questi non siano coristi, e tutte le persone fisiche e giuridiche, che, condividendone gli scopi, intendono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Per l'acquisto della qualità di socio effettivo gli interessati devono presentare domanda scritta al consiglio direttivo, nella quale dichiarano di impegnarsi a rispettare lo statuto dell'associazione, i regolamenti e le delibere adottati dagli organi statutari. Nel caso di minori la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la patria potestà o dal tutore.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio effettivo decide il consiglio direttivo.

In caso di diniego la decisione deve essere comunicata all'interessato, che può presentare ricorso entro trenta giorni all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva.

Il nuovo socio ammesso deve versare la quota associativa. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione del consiglio direttivo relativa all'accettazione della domanda, questa si intende respinta.

Possono essere soci onorari le persone che si sono contraddistinte in campo musicale, culturale e sociale o che hanno svolto attività nel coro Desdacia - città di Sondrio APS o a favore dello stesso o della coralità in genere.

La qualifica di socio onorario viene attribuita dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo, il quale, valutato il possesso dei requisiti di merito da parte dei soggetti da proporre, li interpella preventivamente per ottenere il loro consenso alla nomina.

In particolare, per quanto riguarda gli ex coristi, eventualmente proposti per la qualifica di socio onorario, il consiglio direttivo valuta l'impegno e l'attaccamento al coro e all'associazione dimostrati dal soggetto nel corso della sua attività corale.

I soci sono obbligati ad osservare lo statuto e le delibere legalmente adottate dall'assemblea e dal consiglio direttivo.

I soci effettivi sono obbligati

- al versamento della quota sociale;
- al versamento del contributo annuale, se stabilito dall'assemblea;

I soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione con diritto di voto e di eleggibilità, possono accedere alla sede sociale, prendere visione dei libri sociali e usufruire delle attrezzature sociali secondo un regolamento predisposto dal consiglio direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai libri, ai registri e agli atti dell'associazione

La qualità di socio effettivo si perde per morte, per recesso, per decadenza o per esclusione.

Nel caso di morte gli eredi non hanno diritto al rimborso delle quote sociali.

Il recesso è consentito al socio

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al consiglio direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

La decadenza è deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del socio che verrà a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma secondo del presente articolo, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e non abbia chiesto di recedere.

L'esclusione da socio viene deliberata dal consiglio direttivo con maggioranza di quattro quinti dei membri, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti, nonché delle decisioni regolarmente adottate dall'assemblea e dal consiglio direttivo;
- esercizio di un'attività contrastante con gli scopi sociali;
- condanna del socio ad una pena superiore a tre anni di reclusione per delitti dolosi;
- compimento di atti o comportamenti lesivi dell'onore e del prestigio del coro o dell'associazione;

Adelfi Paolo

Felice

- svolgimento di azioni disgregatrici tese a fomentare dissidi tra i soci.

Il provvedimento di esclusione da socio dovrà essere comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

Contro i provvedimenti di decadenza e di esclusione l'interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva.

Il socio già dichiarato decaduto o escluso potrà essere riammesso, alle condizioni di statuto, solo quando siano venuti meno i motivi che ne hanno determinato la decadenza o l'esclusione.

Le quote associative non sono rimborsabili o ripetibili né in caso di scioglimento del singolo rapporto, né in caso di scioglimento dell'associazione.

Il recesso, la decadenza e l'esclusione non possono essere gravati da oneri di alcun genere a carico degli interessati, se non per il recupero delle sole obbligazioni eventualmente preesistenti nei confronti dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 - Sostenitori

Sono sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico per il conseguimento degli scopi sociali al fine di promuovere l'affermazione e il sostegno anche finanziario del coro e di favorire la partecipazione ai concerti e alle manifestazioni promosse e organizzate dal coro. I sostenitori hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 6 - Patrimonio e risorse sociali

Il patrimonio dell'associazione è costituito

- dai beni mobili ed immobili acquistati o che comunque perverranno all'associazione;
- da donazioni, lasciti o successioni
- altri accantonamenti e disponibilità artistiche e patrimoniali.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite

- dalle quote e dai contributi degli associati;
- da sponsorizzazioni;
- da contributi di privati;
- da contributi dello stato, della regione, degli enti locali, di enti od istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- da contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- da offerte e sottoscrizioni raccolte in occasione di concerti, di feste o di manifestazioni promozionali;
- da entrate derivanti da attività produttive secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, svolte in modo occasionale e saltuario da soci volontari;
- da entrate derivanti raccolte pubbliche di fondi.

Il contributo annuale associativo è costituito

- da una quota generale dovuta indistintamente da tutti gli associati a copertura delle spese generali di gestione;
- da quote speciali stabilite dal consiglio direttivo in relazione a eventuali servizi a favore dei singoli soci.

I criteri per la determinazione del contributo di cui al comma precedente vengono stabiliti anno per anno dall'assemblea su proposta del comitato direttivo.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di decadenza, recesso, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

L'associazione può ricevere donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dallo statuto.

Art. 7 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo provvede alla compilazione del rendiconto sociale, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Aldegli Paolo

Felice

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 8 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, ovvero entro sei mesi, quando lo richiedano particolari esigenze.

Art. 9 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;

Se e quando ricorreranno le condizioni di legge, come da art. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, gli organi saranno integrati con l'organo di controllo e l'organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

L'assemblea può stabilire le modalità e l'entità dei rimborsi delle spese eventualmente sostenute da chi ricopre una carica o una funzione sociale nell'espletamento delle sue mansioni.

Art. 10 - Assemblea

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano e rappresentativo della volontà dei soci stessi.

Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario e lo richieda almeno un decimo degli associati, ovvero ne sia fatta richiesta dal presidente, o da almeno tre consiglieri.

Art.11 - Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea ordinaria generale dei soci

- a) eleggere il Comitato Direttivo
- b) approvare il rendiconto annuale
- c) approvare il regolamento interno, ove previsto
- d) stabilire l'importo della quota annuale su proposta del comitato direttivo
- e) adottare i seguenti atti di straordinaria amministrazione:
 - assunzione di debiti ipotecari
 - acquisto e alienazione di beni immobili.

f) prendere in esame eventuali proposte che fossero presentate per iscritto da almeno 5 soci, quindici giorni prima della convocazione

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della società.

Art.12 - Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea è fatta dal presidente mediante invio di una comunicazione a ciascun socio contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, da effettuarsi per posta elettronica e mediante affissione dell'avviso nella sede sociale almeno sette giorni prima della riunione.

Nell'avviso di convocazione può essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

Per gravi e motivate ragioni di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato anche solo con tre giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione.

In ogni caso l'assemblea è validamente costituita, anche se irregolarmente convocata, quando siano presenti, in proprio o per delega, tutti gli associati.

Art. 13 - Validità delle assemblee

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee.

Dei Paolo

L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria per l'approvazione di eventuali modifiche allo statuto è valida, anche in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione e la destinazione del suo patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.

I soci che non partecipano personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare da altri soci muniti di delega scritta, ma ogni socio non può rappresentare più di tre soci. La delega deve essere specifica per ogni assemblea. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Non possono essere delegati i componenti del consiglio direttivo.

I minori partecipano all'assemblea ed esprimono il proprio voto attraverso la persona che esercita la patria potestà o il tutore.

Art. 14 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione e, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta da persona nominata dall'assemblea stessa.

Il presidente è coadiuvato da un segretario ed eventualmente da due scrutatori nominati dall'assemblea.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare le regolarità della costituzione e delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere un verbale firmato dal presidente e dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Art. 15 - Votazioni

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Quando un terzo dei presenti o il presidente lo richieda, potranno farsi per appello nominale, acclamazione o, qualora si tratti di deliberazioni riguardanti la persona di singoli associati o la nomina alle cariche sociali, anche per voto segreto.

Art. 16 - Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a nove membri nominati dall'assemblea tra i soci.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore.

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs n. 117/2017.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per cinque mandati consecutivi; essi prestano la loro opera gratuitamente salvo diverse deliberazioni dell'assemblea dei soci. Potranno ottenere il rimborso delle spese da essi anticipate per conto dell'associazione nell'espletamento del loro mandato, previa presentazione di idonea documentazione.

I consiglieri eleggono tra loro un presidente e un vice presidente.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, o quando sia richiesto dal presidente, o da almeno tre consiglieri.

La convocazione del consiglio direttivo è fatta dal presidente mediante avviso da inviarsi per posta elettronica ai componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

Il consiglio si intenderà validamente costituito, anche se irregolarmente convocato, quando siano presenti tutti i suoi componenti.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Il consiglio direttivo redige il regolamento interno dell'associazione, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Massi Paolo *Felice*

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del consiglio comporta la decadenza dalla carica. In caso di dimissioni o decadenza, il nuovo membro viene nominato dall'assemblea e dura in carica fino alla scadenza naturale del consiglio.

Art. 17 - Presidente e vice presidente

Il presidente del Consiglio direttivo è presidente dell'associazione ed a lui spettano la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.
Il presidente è autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura e importo, a qualsiasi titolo, da parte di pubbliche amministrazioni, di enti e di privati, rilasciando quietanze liberatorie, a effettuare pagamenti anche mediante assegni bancari e ad impegnare al passivo l'associazione nei limiti stabiliti dal consiglio direttivo.
Per le funzioni indicate al paragrafo precedente il presidente può, con atto scritto, delegare il segretario.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal vice presidente.

Art. 18 - Direttore del coro

Il direttore del coro, scelto tra persone di provata capacità e competenza, è chiamato all'incarico dal presidente su proposta del Consiglio direttivo e su approvazione dell'assemblea.
Al direttore del coro è affidata la direzione tecnico-artistica del coro e può avvalersi della collaborazione di altre persone qualificate, assumendosi la responsabilità del loro operato.

Art. 19 - Segretario e tesoriere

Il segretario e il tesoriere, scelti tra persone di comprovata capacità ed esperienza che non ricoprano altre cariche sociali, sono nominati dal Consiglio direttivo e, qualora non fossero coristi, possono essere ammessi all'associazione in qualità di soci effettivi.
Il segretario, di norma, svolge le funzioni di segretario dell'assemblea e del Consiglio direttivo, collaborando con il presidente per l'esecuzione delle relative deliberazioni; promuove tutti gli atti sui quali gli organi dell'associazione sono chiamati a deliberare e ne cura poi l'esecuzione; collabora con il direttore del coro per quanto gli sia richiesto; tiene i registri dell'associazione, redige i verbali delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo; cura la corrispondenza; custodisce l'elenco dei soci e tiene l'archivio con tutti gli atti che comunque riguardano l'associazione e provvede in genere al funzionamento dei vari servizi.
Il tesoriere gestisce il servizio di contabilità e di cassa ed in genere tutto quanto riguarda la registrazione e la contabilizzazione del patrimonio; cura la registrazione su apposito libro giornale di tutte le operazioni riguardanti l'attività economico-finanziaria dell'associazione e predisponde il rendiconto annuale da sottoporre al Consiglio direttivo.
Con il consenso del Consiglio direttivo il segretario può svolgere temporaneamente alcune o tutte le funzioni del tesoriere e viceversa.

ART. 20 - Volontari

L'associazione di promozione sociale opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.
I soci volontari che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito e con contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 21- Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.



ART. 22- Organo di controllo

L'assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge a cui si rimanda totalmente.

ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art.45 - comma 1 - del D.Lgs 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore. Nel caso in cui l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 - comma 1 - del D.Lgs 117/2017

ART. 24- Disposizioni finali

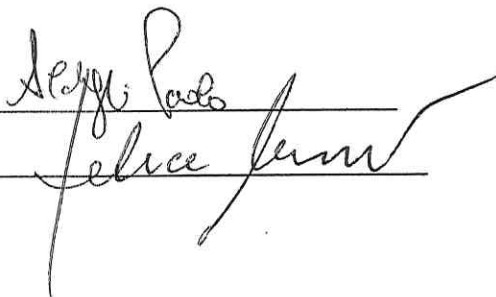
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il presente statuto consta di n. 24 articoli ed è stato approvato dall'Assemblea straordinaria nella seduta dell'8 marzo 2023.

La registrazione è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi del D. Lgs. 117/2017, art. 82 comma 3 e 5.

Sondrio, 8 marzo 2023

Il Presidente Paolo Aldeghi



Il Segretario Felice Piasini

